STATUTI DELLA VEN. CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI...

Confraternita della Misericordia di Viareggio



STATUTI

[illegible]

MISERICORDIA





241. 29 III

Viareggio — Delegazione di Governo

Ill.mo Signore,

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici con risoluzione del dì 3 Maggio stante e condizionatamente alla osservanza delle leggi ed ordini veglianti e sotto le prescritte emende ha approvato il Progetto del nuovo Regolamento per la Compagnia di Misericordia di Viareggio alla quale è Ella proposto.

Trascrivendole pertanto l' Ordinanza ministeriale che la sanziona perchè possa servire di norma nelle correzioni da farsi ho il vantaggio di segnarmi col dovuto ossequio

Di V. S. Ill.ma

Li 14 Maggio 1857

Sig. Cav. Proposto
della Ven. Confraternita
della Misericordia

Viareggio



Dev.mo Obl.mo Servitore
FRIZZI. D.

ORDINANZA

Viste le Istanze del Gonfaloniere di Viareggio volte ad ottenere la sanzione Superiore al progetto di un nuovo Regolamento per la Confraternita locale di Misericordia

Visto il progetto del predetto Regolamento redatto ed esibito

Viste le informazioni in proposito raccolte

Viste le leggi ed ordini alla materia

Il Ministero approva subiettivamente al Disposto delle leggi veglianti il nuovo Regolamento per la Confraternita di Misericordia di Viareggio con che all' Art. 7 si aggiunga = Previo l'opportuno permesso da riportarsi dall'Autorità politica locale = con che all' art. 23 si sostituisca alle parole = Concerto col Proposto ec. = Concerto coll' Autorità Ecclesiastica della Diocesi = con che le prescrizioni pel Cappellano contenute all' Art. 60 e seguenti procedano nel senso che il medesimo per le sacre Funzioni ec. riporti l'approvazione dell'Ordinario, e che si aggiunga all' Art. 74 = salvi i diritti parrocchiali.

Dato dall' I. e R. Ministero degli Affari Ecclesiastici li 3. Maggio 1857.

C. V. Lami
L. Martini

Per copia conforme all' Originale
Dalla Prefettura di Lucca li 10 Aprile 1857.

IL SEGRETARIO
DELLA NAVE

Per copia conforme

FRIZZI DELEGATO

Volendo la Confraternita della Carità Cristiana eretta in Viareggio già con Decreto del dì 19 Decembre 1826 debitamente notificato con lettera del Ministero dell'Interno del dì 5 Febbraio 1827 ricostituirsi sotto migliori auspici, e sotto statuti più consentanei alle circostanze attuali dell'aumentata popolazione, non meno che per la sviluppata civilizzazione di questa Città, e tenendo di mira gli statuti delle altre consimili Confraternite stabilite nel Granducato.

Determina di sottoporre all'approvazione dell'I. e R. Governo gli statuti seguenti approvati dalle due Commissioni elette con deliberazione della Confraternita del dì 25 Settembre 1855, come quelli, che reputa i più consonanti colle vigenti leggi e colle circostanze attuali.

STATUTI

Della Venerabile Confraternita della Misericordia di Viareggio eretto sotto i divini e gloriosi auspici del SS.mo Redentore e Maria SS.ma Addolorata.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. Lo scopo della Ven. Confraternita consiste, come il suo titolo lo esprime, nello esercizio delle opere di Misericordia.

2. Ella provvede all' esercizio del pubblico Culto nella sua chiesa e festeggia per suo titolare senza pompa o magnificenza, a meno che la devozione di alcuni particolari non offra mezzi straordinari, la terza Domenica di Luglio sacra al SS.mo Redentore, e nel mese di Novembre fa un ottavario ai Confrati e benefattori defunti.

3. I Confrati benchè destinati ai diversi Offici formano tutti una sola ed individua **associazione.**

TITOLO PRIMO

DEL CORPO DELLA FRATELLANZA

4. Il numero dei componenti la Confraternita è indefinito, e chiunque d'ambo i sessi può essere ammesso, purchè sia fornito dei seguenti requisiti.

1. Moralità ed onore.
2. Non professare vile esercizio.
3. Non sia stato espulso da altre Confraternite per mala condotta.
4. Che non abbia mai riportato sentenze infamanti.
5. Che venga ammesso a pluralità di voti dal Magistrato, ossia dalla Rappresentanza colla tassa seguente.

ETÀ	FRATELLI	CONSORELLE
Dagli anni 10 a 17 It. L.	2, 10	1, 68
Dai 18 a 25 »	5, 04	3, 36
Dai 26 a 30 »	6, 30	4, 20
Dai 31 a 40 »	8, 40	6, 30
Dai 41 a 45 »	12, 60	10, 08
Dai 46 a 50 »	18, 90	15, 12
Dai 51 a 55 »	25, 20	16, 80
Dai 56 in avanti »	31, 50	18, 90

I figli dei Confrati viventi pagheranno un quinto meno.

5. Possono essere ammessi individui pericolosamente ammalati colla corrisposta della tassa di L. 45, 40 per i maschi superiori all'età di anni 17, e per quelli minori la tassa sarà di L. 22, 05. Le femmine corrisponderanno della metà delle suddette tasse senza distinzione veruna fra figlio di Confrate, o no, con l'osservazione, che se gli ammalati come sopra ammessi verranno a ristabilirsi in perfetta salute, in allora gli sarà restituito il di più, che avranno pagato a quello che avrebbero dovuto pagare a forma della tariffa qui sopra riportata.

6. Oltre la tassa di ammissione ogni Confrate e Consorella dovrà pagare una tassa annua la quale sarà di

L. 3, 15 per coloro che vorranno essere esenti dal servizio,

L. 0, 84 Per coloro che presteranno intero servizio delli attivi,

L. 0, 84 Per i Confrati al di sotto degli anni 17, i quali saranno esclusi da prestar servizio, finchè non abbiano compito la suddetta età di anni 17, e si diranno minori.

L. 1, 26 le Consorelle.

7. Le sopraenunciate tasse potranno essere aumentate, o diminuite a seconda delle circostanze, e dei bisogni. (Previo l'oppor-

tuno permesso da riportarsi dall'Autorità politica locale.)

TITOLO SECONDO

DELLA RAPPRESENTANZA, DEL GOVERNO, E DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

8. I rappresentanti della Confraternita sono il Proposto, il Provveditore, due Consiglieri e il Cancelliere segretario.

9. Vi è un Magistrato composto dei Rappresentanti e di dodici Conservatori.

DELL'ELEZIONE DEL MAGISTRATO

10. L'elezione dei Rappresentanti è riservata al Magistrato: in questa circostanza la Confraternita aggiunge al medesimo dieci Confrati con voto deliberativo; tutti gli altri Uffiziati che compongono il Magistrato sono eletti dal corpo della Confraternita.

11. Non possono essere eletti a Rappresentanti i minori di anni 30, nè possono risiedere padre e figlio, fratello e fratello, zio e nipote; ed a Conservatori non possono essere eletti i minori di anni 25; nè possono risiedere padre e figlio, fratello e

fratello. Il primo nominato esclude l'altro, ad eguaglianza di nomina risiede il più anziano.

DELLE ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI E DEL MAGISTRATO

12. I Rappresentanti hanno l'iniziativa di tutti gli affari di competenza del Magistrato, e corrispondono con le Autorità governative.

13. Spetta ai medesimi firmare suppliche memorie e istanze da presentarsi in nome della Confraternita. Il solo Proposto sottoscrive le lettere.

14. Nei contratti la Confraternita è sempre rappresentata dal Provveditore e da un altro dei Rappresentanti, deputato volta per volta dal Magistrato.

15. Il Magistrato esercita tutte le attribuzioni che non sono espressamente conferite ai Rappresentanti ed altri Ufficiali.

16. Nell'amministrazione il Magistrato può chiamare all'ordine tutti coloro che mancassero, non esclusi gli stipendiati, e provvedere a qualunque disordine e negligenza.

17. Spetta al Magistrato la nomina dei funzionari, Direttori di servizio e Impiegati, ne fissa la mercede mensile e gli emolumenti eventuali.

DELLE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI COMPONENTI IL MAGISTRATO

Proposto

18. Il Proposto che sta in carica cinque anni, e potrà esperimentarsi il partito per la di lui conferma, come superiore della Confraternita ha la sopraintendenza sul buon andamento della medesima, e dà le disposizioni atte alla piena osservanza dei Regolamenti non ommettendo diligenza per sempre più ravvivare lo scopo principale della Pia Istituzione.

19. Egli ha in specie il diritto di rivedere i conti degli amministratori ogni qualvolta gli piaccia, e ha altresì la facoltà di ammonire, e correggere i confrati, ed inservienti tanto privatamente, che a Magistrato riunito.

20. Egli frequenta le tornate e sacre funzioni dando gli ordini opportuni per il decoroso regolamento delle medesime.

21. Nei casi più gravi i Rappresentanti ed anche il Proposto da sè solo potrà ammonire qualunque Confrate resosi reo di qualche mancanza, ed ove fosse un inserviente potrà sospenderlo dalla paga per giorni otto, salvo di render conto alla prima seduta dei Rappresentanti.

22. Ha finalmente doppio voto in qualunque adunanza, e deliberazione. Questa prerogativa gli è personale nè può essere esercitata da chi ne fa le veci.

Provveditore

23. Il Provveditore supplisce al Proposto in sua assenza, e fa esigere dai Confrati, e dalle Consorelle le elemosine di ammissione ed annue, punti ed altro nei tempi che crederà più opportuni, o che gli saranno indicati dal Magistrato.

24. Tiene in perfetta regola la contabilità della Confraternita col metodo che gli sarà prescritto dal Magistrato, onde essere in grado di render sempre ragione della sua amministrazione ogni qualvolta ne sia richiesto.

25. Tiene il campione generale della fratellanza per ordine alfabetico de' Casati, indicandovi il nome e cognome dei Confrati e

Consorelle, e l'epoca di ammissione, quella della morte, e di qualunque altra causa di cancellazione da ruolo.

26. Provvede alla pulizia della Chiesa, e suoi annessi, mobili, paramenti ec. procura, che vi sia un numero di cappe, onde somministrarne nei casi di bisogno.

27. Si fa consegnare dal servo gli oggetti, che saranno ritrovati in dosso alle persone morte nei casi di disgrazia, e in qualunque altra circostanza, meno il necessario per la veste mortuaria per disporne poi a favore di chi di ragione al seguito d'ordine del Magistrato.

28. Invigila, che sieno eseguite nei debiti tempi le sacre funzioni colla conveniente decenza e concerta col Proposto e *coll' Autorità, Ecclesiastica della Diocesi* la destinazione dei Sacerdoti per i discorsi morali, e prediche che si facessero nell' Oratorio della Confraternita.

29 Rilascia ordini, e mandati per le sovvenzioni ai poveri miserabili tanto Confrati che no con quelle regole che gli verranno assegnate dal Magistrato.

30. Fa le spese di necessaria manutenzione non tanto rapporto alla chiesa e suoi annessi ed all' esercizio del culto, quanto

per il servizio di carità con quell' assegno mensile però che verrà determinato dal Magistrato.

31. Relativamente all' acquisto di nuovi mobili e suppellettili anche in sorroga delle vecchie, il Provveditore non prende alcuna determinazione senza l' autorizzazione del Magistrato. Egli sta in carica quattro anni, e dovrà andar soggetto anch' esso a conferma.

CONSIGLIERI

32. I Consiglieri sono destinati ad aiutare il Proposto, o chi ne fa le veci in di lui assenza o vacanza, nella soprintendenza alla Confraternita, ed invigilano anche essi sul buon andamento della medesima. Essi stanno in carica due anni.

CANCELLIERE SEGRETARIO

33. Il Cancelliere veglia all' esatta osservanza dei Regolamenti, e li richiama alla memoria dei Rappresentanti e del Magistrato ogniqualvolta ascolta proposizioni o vede pratiche che se ne allontanino.

34. Egli solo ha la custodia, e le chiavi dell' archivio della Confraternita, nel quale

tiene in buon ordine i statuti, le deliberazioni, i contratti, il carteggio, e in generale i ricapiti che la riguardano, disponendo il tutto in filse con gl'indici respettivi.

35. Non può il Cancelliere asportare o far dall'archivio alcun recapito senza licenza in iscritto del Proposto, quale dovrà esser messa in filza, nè può senza questa licenza esibirli, o darne copia a chicchessia se nonchè al Provveditore.

36. Tiene un Giornale nel quale registra tutte le deliberazioni dei Rappresentanti, del Magistrato e della Confraternita. In questo giornale sono registrate anche le lettere e le memorie dei Rappresentanti.

37. Il Cancelliere sta in carica tre anni può essere confermato, ed ha voto deliberativo in tutte le adunanze.

38. Dovendosi pubblicare in Compagnia qualche ordine, o deliberazione dei Rappresentanti, del Magistrato, e della Confraternita, sarà sottoscritta soltanto dal Cancelliere.

DELLE ATTRIBUZIONI DEI CONSERVATORI.

39. Procurano i Conservatori di conciliare qualunque vertenza sorgesse tra i

Confrali intorno ad oggetti relativi alla Confraternita, e di prevenire su questo proposito qualunque motivo di pubblica vociferazione.

40. Eglino hanno diritto di essere informati dal Provveditore di tutto ciò che riguarda la Confraternita prendendo in specie cognizione dello stato economico anche presso il Cassiere, e rendendone conto quanto occorra al Proposto.

41. Invigilano all'esatta osservanza dei Regolamenti provocando presso il Magistrato le provvidenze atte a rimediare a qualunque disordine e negligenza.

42. Spetta ai medesimi invigilare a ciò che concerne il buon andamento del servizio e sacre funzioni, onde il tutto proceda con quella dignitosa riservatezza voluta dall'indole del Pio Istituto. Stanno in carica anni tre, ed ogni anno si rinnovano per un terzo: per i primi due anni saranno estratti a sorte quelli che escono di carica, il terzo esciranno di diritto i primi eletti.

DELLE ADUNANZE DEI RAPPRESENTANTI E DEL MAGISTRATO.

43. Il Cancelliere Segretario avvertito dal Proposto, o da chi ne fa le veci, di

adunare i Rappresentanti o il Magistrato ne manda, meno nei casi d'urgenza, a tutti i Componenti l'invito da esso firmato almeno ore 24 prima della fissata Adunanza.

44. È proibito deliberare per acclamazione. Tutte le deliberazioni debbono resultare da un partito per voti segreti.

45. Tutti i Rappresentanti debbono esser presenti alle loro Adunanze, e deliberano a pluralità di voti. Le deliberazioni debbono essere firmate da tutti.

46. Debbono esser presenti alle Adunanze del Magistrato almeno sette dei membri oltre il Cancelliere Segretario, se interviene il Proposto. Se non interviene il Proposto è necessaria la presenza di nove votanti. La validità delle deliberazioni del Magistrato esige l'uniformità di due terzi di voti.

47. Sopra tutte le proposte che potessero venir fatte da qualunque dei congregati, che ne abbiano ottenuto il permesso, il Proposto o chi ne fa le veci dovrà sperimentare il partito se debbasi discutere tale proposta.

48. Non ha luogo l'adunanza del Magistrato senza l'intervento del Proposto o di chi ne fa le veci in di lui assenza.

49. Le deliberazioni del Magistrato devono esser firmate dal Proposto o da chi ne fa le veci, dai due Consiglieri e dal Cancelliere Segretario: Nel caso di assenza dei Consiglieri sono firmate da due Conservatori per ordine di precedenza di nomina.

DELLE ADUNANZE DELLA CONFRATERNITA.

50. La Confraternita si aduna di diritto due volte all'anno, la prima nel mese di gennajo, la seconda nel mese di novembre: straordinariamente poi tutte le volte che il bisogno lo chiede, e ciò dietro gli ordini del Proposto o di chi ne fa le veci, quale invito potrà essere eseguito dal Cancelliere Segretario nelle adunanze ordinarie tre giorni prima della convocazione per mezzo di notificazione da affiggersi nei luoghi principali della Città, per le adunanze straordinarie un giorno prima della convocazione medesima.

51. Se dentro mezz'ora computabile dal termine prefisso nella notificazione, di cui sopra, non si avrà il necessario numero di Confrati, l'adunanza non avrà più luogo, e non potendo aver luogo dietro un secondo invito, resterà in facoltà del Magistrato di deliberare.

52. L'adunanza sarà legale allor quando vi saranno presenti sessanta Confrati i quali delibereranno a due terzi di voti.

53. Nella seduta del mese di gennajo la Confraternita è convocata per sentire lo stato attivo e passivo dell'anno scaduto, in quella del mese di novembre per approvare il bilancio di prevenzione formulato dal Magistrato, e procedere alla nomina dei Conservatori, di cui all'art. 10, ed a quella di dieci Confrati, che devono essere aggiunti per la nomina dei Rappresentanti.

54. Nessuno può sortire dall'adunanza senza il permesso del Proposto, o di chi ne fa le veci, il quale può accordarlo per giusti motivi, purchè l'adunanza resti sempre in numero legale.

55. È di nessun valore quel partito in cui al riscontrarsi dei voti sì affermativi che negativi si trovino in complesso superiori al numero dei Congregati, quando però il numero dei voti come sopra si trovi inferiore, i mancanti s'intendono affermativi.

56. Aperta la seduta il Proposto o chi per esso fa conoscere il motivo dell'Adunanza, e non è permesso ad alcun Confrate di parlare per qualunque causa o motivo meno il caso in cui il Proposto non

chiami a consigliare: in tal caso non possono più Confrati parlare nel medesimo tempo, ma bensì ad uno per volta dal loro posto previo però l'ottenuto permesso; e dandosi luogo a qualche tumulto, il Proposto o chi ne fa le veci può sciogliere la seduta.

57. Allorquando il Proposto o chi per esso abbia terminato gli affari della Confraternita lascia a chiunque, dopo chiesta ed ottenuta la parola, di fare quelle proposte che riputasse di vantaggio, e di decoro della Confraternita stessa.

DELLE VESTI E DEI DISTINTIVI DELLA CONFRATERNITA

58. L'abito dei Confrati consiste in una cappa nera, cingolo nero senza nappa, corona alla cappuccina con medaglia di ottone coll'incisione da una parte il SS.mo Redentore e dall'altra la Madonna Addolorata, cappuccio calato sul volto, cappello tondo con tesa larga, pantaloni neri o ghette nere, e scarpa nera osservandosi in ciò la più scrupolosa uniformità.

59. Non può alcuno levarsi il Cappuccio senza l'ordine del Proposto o di chiunque

ha il comando della gita, quest' ordine vien dato solamente nei luoghi distanti dall' abitato.

DEL CAPPELLANO

60. La direzione spirituale della Confraternita è raccomandata al Cappellano, che sta in carica nn anno, e può essere confermato.

61. Ha l' obbligo di celebrare tutti i giorni la messa nella chiesa della Confraternita, di registrare al suo libro tutte le messe che celebra per la Confraternita, e d'invigilare che il simile facciano gli altri sacerdoti che applicano per le anime dei Confrati o Consorelle.

62. È personalmente responsabile della conservazione dei mobili ed arredi sacri che riceve in consegna mediante inventario.

63. Uno dei doveri principali del Cappellano è quello di mettere tutta la decenza possibile nella celebrazione delle funzioni e feste della Confraternita, di procurare che la chiesa sia sempre nella massima proprietà e nettezza, e che i paramenti e gli arredi sacri siano conservati con quella politezza che prescrivono le rubriche.

N. B. *Per le funzioni straordinarie è necessaria l' approvazione dell' Ordinario.*

DEL CASSIERE

64. Il Cassiere sta in carica un anno, e può essere confermato; egli deve essere maggiore di anni 25, e in uno stato di fortuna da offrire garanzia e sicurezza.

65. Egli non può ricevere nè far pagamento di alcuna somma senza il mandato del Provveditore. Restano indispensabilmente a di lui carico i pagamenti senza il corredo di questo documento.

66. È in obbligo di rilasciar ricevuta a chiunque gli fa dei pagamenti con ordine del Provveditore staccata dal libro matrice.

DEL SERVO

67. Il Servo deve essere sottoposto a conferma annualmente; egli obbedisce agli ordini del Proposto, del Provveditore, del Cancelliere segretario, del Cappellano e del Direttore di servizio.

68. Riceve in consegna dal Provveditore tutti gli oggetti relativi al servizio di Misericordia, dei quali ne deve in ogni tempo corrispondere.

69. Ha pure l'obbligo di assistere alle sacre funzioni e funerali, che si fanno nella chiesa della Confraternita e dare i cenni della campana in tutte le circostanze del servizio di misericordia.

DELLE QUESTUE

70. Le questue in Città hanno luogo tutte le Domeniche e quelle in campagna nei tempi delle raccolte.

71. Nel Giovedì e venerdì santo hanno luogo due questue a profitto dei carcerati e dei poveri della Città.

72. I Questuanti vengono eletti dal Magistrato, e sono esenti dal servizio ordinario.

DELLE OPERE DI MISERICORDIA PROPRIE DELLA CONFRATERNITA

73. Trasporta ed inuma tutti i cadaveri dei Confrati e Consorelle della Confraternita medesima.

74. Trasporta tutti i cadaveri di coloro che per qualunque straordinario accidente muojono fuori della propria abitazione o nelle pubbliche strade, tanto in Città che nel circondario ossia limite parrocchiale, *salvi i diritti parrocchiali.*

75. Trasporta tutti i cadaveri dei miserabili cattolici che muojono nelle proprie case dietro invito del Parroco.

76. Trasporta i cadaveri di coloro che muojono nelle carceri o degli ospedali.

77. Trasporta alle proprie case od ospedale tutti coloro che si ammalano, cadono o restano feriti nelle strade di questa Città e suo limite, e dietro dimanda tutti coloro che dalle proprie case chiedono di essere trasportati all' ospedale, e dall' ospedale alle respettive abitazioni.

78. Visita ed assiste anche nelle ore di notte tutti i Confrati e Consorelle gravemente ammalati, e di più li soccorre, ove questi sieno miserabili.

79. Visita ed assiste tutti i poveri miserabili gravemente ammalati, e li soccorre quando concorranno gravissime circostanze.

80. Visita, assiste e soccorre i carcerati gravemente ammalati, purchè concorra il consenso delle Superiori Autorità.

81. In tempo di peste o di contagio (che Dio ce ne guardi) la Confraternita fa tutto il servizio che l' umanità esige in sì luttuosa circostanza, e che è compatibile coi regolamenti e discipline sanitarie.

DEGLI INFERMIERI

82. Gli Infermieri sono due, uno per Parrocchia, stanno in carica un anno e possono essere confermati.

83. È ufficio degli Infermieri informarsi se nella loro respettiva Parrocchia vi sieno Confrati e Consorelle gravemente ammalati, e però sono esenti dal servizio ordinario.

84. Se i Confrati e Consorelle gravemente ammalati sono in bisogno gli Infermieri ne fanno rapporto al Provveditore affinchè sollèciti l'ordine per la personale assistenza, e nel caso di miserabilità, oltre l'assistenza, il soccorso.

DEI SUFFRAGI DELLA CONFRATERNITA

85. Per i Confrati e Consorelle defonti sarà recitato nella prima Domenica d'ogni mese nell'Oratorio della Confraternita a diligenza del Magistrato, un notturno con tandi dell'uffizio de' morti con benedizione del Santissimo.

86. Sono celebrate a diligenza del Cappellano in suffragio dell'anima di ogni Confrate maggiore d'anni 17, N. 25. messe coll'elemosina di L. 1, 26; per i minori

d'anni 17, N. 12, e per le Consorelle maggiori come sopra N. 13, e per le minori N. 6, purchè tutti abbiano soddisfatto al debito di annate, punti ed altro verso la Confraternita.

DELLE GITE ED ESENZIONI

87. Siccome uno degli obblighi principali della Confraternita si è quello di trasportare gli ammalati, e di associare i defonti, così tutti i Confrati attivi saranno divisi per gite in ciascun mese dell'anno, col metodo che verrà prescritto da un analogo regolamento di disciplina al quale i Confrati stessi saranno tenuti di uniformarsi pienamente, ed i mancanti saranno soggetti a tutte le penali, e multe di cui all'art. 102.

88. Niun Confrate attivo, ad eccezione dei soli Rappresentanti, è esente dal servizio, nè può scusarlo che la sola malattia constatata volta per volta da un certificato medico. Qualunque altro motivo non potrà esonerarlo dalle penali stabilite dall'art. 102.



89. L'ordine della gita di servizio in questo caso è il seguente. Procede la croce della Confraternita in mezzo a due lampioni, il Servo della Confraternita sta da parte due passi innanzi al portatore del lampione sinistro, segue il cataletto, ed in fine i confrati a coppia. Il Direttore di servizio è situato sul lato sinistro della Gita all'oggetto di dirigerla, ed osservare che tutto proceda ordinatamente.

90. Prima della partenza della Confranita il Servo presenta al Direttore di servizio la polizza d'invito dei respettivi Parrochi o vice Parrochi diretta al Cappellano per il trasporto del cadavere.

91. Alla porta della casa del defunto è deposta la bara; il Direttore di servizio fa attenzione che la gita si raccolga intorno di essa, mentre i Confrati portatori vanno a prendere il cadavere. Nessun altro della Gita può entrare nella stanza del defunto senza un ordine del Direttore di servizio.

92. Quando la Gita è posta nuovamente in cammino il Cappellano salmeggia alternamente coi due Confrati che l'accompa-

gnano, i Confrati che seguitano il cataletto recitano ognuno da sè o coppia per coppia e a voce sommessa il rosario o altre preci a piacimento.

93. Giunta la Gita in vicinanza della stanza mortuaria o chiesa il Direttore di servizio dà un cenno, e le coppie dei Confrati si separano per fare ala al cataletto ed impedire l'accesso al popolo.

94. Avvenendo che suoni a caso nel tempo della Gita per l'associazione dei morti e che la Gita non si trovi molto distante dalla chiesa della Confraternita è in facoltà del Direttore di servizio di staccare alcuni Confrati, i quali si portano celeramente alla Confraternita medesima uniti in buon ordine.

95. Nelle Gite i Confrati ecclesiastici non esercenti le funzioni di Direttore di servizio hanno la facoltà di vestire in cappa oppure in veste talare e cotta prendendo posto in quest'ultimo caso innanzi al cataletto insieme col cappellano.

96. Nell'esercizio delle opere di Misericordia i Confrati debbono avere in mira di servire di buon esempio e di edificazione al prossimo, di procurare la maggior gloria di Dio, e di mantenere la buona

estimazione della Confraternita, cosicchè chiamate le Gite dal cenno della campana si rammenta ai Confrati entrando nell'Oratorio di genuflettarsi e recitare un *pater* e *ave*, per implorare da Dio forza ed ajuto nell'opera di misericordia che sono per esercitare.

97. Essendo tutti vestiti il Direttore di servizio destina quei Confrati che debbono nei respettivi casi portare la lettiga o il cataletto, e quindi dopo aver detto « *Fratelli prepariamoci a far quest' at › di misericordia* » tutti inginocchiati reciterà la preghiera per gl' infermi o pe' defunti, terminata la quale partirà la Gita in buon ordine.

98. Qualora nel tragitto la Gita incontrasse il SS.mo Sacramento dovrà levarsi il cappello, farà alto e parata, e deposto il letticciolo si genufletterà. Passando davanti a qualche sacra Immagine o a qualche chiesa ciascuno della Gita dovrà levarsi il cappello e proseguire. Incontrando poi S. A. I. e R. e qualche individuo della R. Famiglia, o Monsignore Arcivescovo farà alto, si porrà in parata e si leverà il cappello. Finalmente se la Gita col letticciolo a vuoto incontrerà qualche Compagnia dovrà fare parata.

99. Compiuta la pia opera e ritornata la Gita nell' Oratorio nel porre il piede sullo scalino d'ingresso voltandosi ciascuno al Confrale che lo segue dirà « *Iddio gliene renda merito* » e inginocchiatosi quindi all' altare reciterà il salmo *De profundis* con *requiem* in suffragio dei Confrati e Consorelle defunti. In ultimo si farà la rassegna dal Direttore di servizio e sentendosi chiamare risponderà ognuno *Iddio gliene renda merito.*

100. Dovranno i Direttori di servizio con ogni possibile premura invigilare affinchè le sopradescritte ordinanze sieno pienamente ed interamente eseguite, ed in caso di contravvenzione dovranno con cautela e con somma prudenza ammonire i Confrati che avessero mancato, onde altra volta si correggano, e qualora riconoscano in loro una volontaria insubordinazione ossivero una manifesta recidiva dovranno farne l'opportuno rapporto ai Superiori, perchè da essi si possa procedere a quelle punizioni che crederanno le più espedienti. Art. 103.

DEI CENNI DELLA CAMPANA

101. 1.° Il cenno per il trasporto di un ammalato sarà di due distese intermediate da sei tocchi.

2.º Per un caso straordinario una piccola distesa e 33. tocchi consecutivi.

3.º Per un morto qualunque una distesa e 13 tocchi.

4.º Per un Confrate e Consorella defunti una distesa, una settima e dopo 13 tocchi.

5.º Per la recita di un Notturno per i Confrati e Consorelle due settime.

6.º Per la radunanza della Confraternita due distese.

DELLE PENALI E MULTE.

Multe

102. Chiunque rinunzierà all' Officio a cui sarà stato eletto, anderà soggetto, meno in caso di legittimo impedimento, atta multa di. . . . it. L. 3, 15

Eccettuati i seguenti che pagheranno invece

Il Proposto . . . . » 8, 40
Il Provveditore . . . » 6, 30
I Consiglieri. . , . » 6, 30
Il Cancelliere Segretario » 6, 30
I Conservatori . . . » 5, 04

Eccetto che nel caso di conferma.

1. Coloro che mancheranno all'assistenza degli ammalati L. 1, 26.
2. Per i mancanti alle Gite L. 0, 25.
3. Per qualunque Adunanza L. 0, 25.
103. Le mancanze di subordinazione o poco rispetto verso i Superiori, la poca decenza nel servizio vengono punite colla ammonizione tanto privata che pubblica con qualche multa che non eccederà mai le it. L. 6, 30 si in denaro che in cera, ed anche colla privazione dalla Compagnia al seguito di deliberazione del Magistrato, ed a seconda della gravità delle mancanze.

DISPOSIZIONI GENERALI

104. Qualunque Confrate attivo potrà passare nella classe degli esenti, purchè si assoggetti a pagare la tassa annua fino all' età di anni sessanta, alla quale epoca passerà nella classe degli attivi esenti dal servizio in ragione di età.
105. Gli attuali Confrati pellegrini dovranno pagare l' annua tassa di L. 3, 15 fino all' età di 60 anni compiti, dopo di che

saranno essi pure ascritti nell' albo dei Confrati attivi esenti dal servizio.

106. Qualunque Confrate attivo, pellegrino o esente dal servizio per età, purchè abbia compita l' età voluta dai precedenti relativi articoli potrà essere eletto e nominato alla carica di Rappresentante, nè potrà ringraziarvi senza andar soggetto alle pene comminate dall' art. 102.

107. I presenti statuti derogano a qualunque altro statuto, regolamento, deliberazione, nomina, uso o consuetudine, niuna eccettuata.

108. Insorgendo qualche dubbio nell' interpetazione, e nei casi ommessi, il Magistrato della Confraternita, sentito il voto scritto e motivato dal Cancelliere segretario proferisce la sua deliberazione che diviene normale. Se il Magistrato non si uniforma al voto del Cancelliere, la deliberazione debbe esporne i motivi.

109. Qualunque modificazione, deroga, o qualunque altra innovazione al presente Statuto non potrà dipendere che esclusivamente dall' I. e R. Segreteria del R. Diritto alla quale dovrà volta per volta essere avanzata l' opportuna domanda.

Visto, letto ed approvato ad unanimità di voti questo giorno 26 Decembre 1856.

D. P. Del Prete
M. Belluomini
Antonio Baroni
F. Baroni
Francesco Del Prete
Francesco Pacini
Lorenzo Ghilarducci
N. Triglia
Bernardo Passaglia
Giacomo Cinquini

)(Viareggio, 1866. Tipografia Malfatti.)(

MC

